

QUESITI

NICOLA TRIGGIANI

Riformare la misura (ambigua) delle prescrizioni, in bilico tra esigenze cautelari ed educative

Le prescrizioni rappresentano la misura cautelare meno afflittiva per l'imputato minorenni, al quale vengono imposti specifici obblighi relativi all'attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili alla sua educazione. L'istituto risulta, però, caratterizzato da una certa ambiguità di fondo e non sembra rispondere efficacemente alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, fatta salva l'eventualità in cui il provvedimento applicativo contenga precisi divieti in relazione alla natura del reato per cui si procede; andrebbe ripensato anche nella sua durata, da commisurare auspicabilmente alla gravità del reato contestato.

Reforming the (ambiguous) prescription measure, by balancing precautionary and educational needs

Prescriptions represent the least afflictive precautionary measure for the minor accused, to whom specific obligations are imposed in relation to study or work or other kind of activities useful for his/her education. However, the institution is characterized by a certain background ambiguity and does not seem to respond effectively to the precautionary needs to be met in the specific case, with the exception of the case in which the application provision contains particular prohibitions in relation to the nature of the crime object of the trial; the duration as well should be rethought, hopefully to be commensurate with the graveness of the alleged crime.

SOMMARIO: 1. I presupposti applicativi delle prescrizioni. - 2. Il contenuto della misura: mancata tipizzazione normativa e "specificità" delle prescrizioni. - 3. Durata della misura e vicende cautelari. - 4. Criticità dell'istituto ed esigenze di riforma.

1. *I presupposti applicativi delle prescrizioni.* I presupposti specifici per l'applicazione delle "prescrizioni" nell'ambito del procedimento penale minorile sono costituiti dall'insussistenza di esigenze cautelari che impongano il ricorso a misure diverse e più gravi - in relazione al fatto commesso, alla sanzione irrogabile, alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e al percorso educativo del minore - e dalla previa audizione dell'esercente la responsabilità genitoriale: l'art. 20, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 dispone, infatti, che il giudice, qualora non risulti necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, sentito l'esercente la responsabilità dei genitori, può impartire al minore «specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili alla sua educazione», sempre che, come previsto dall'art. 19, comma 4, d.P.R. n. 448/1988 per tutte le misure diverse

dalla custodia cautelare, si stia procedendo per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni¹.

Dalla lettera della norma («se non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari») emerge, insomma, come il legislatore abbia previsto la misura delle prescrizioni come “misura ordinaria” che – nell’ottica dei principi di idoneità, adeguatezza e proporzionalità ai quali il giudice deve ispirarsi nell’adozione di un provvedimento cautelare – andrebbe privilegiata rispetto alle altre misure maggiormente afflittive², tenuto conto anche del disposto

¹ Sulla misura delle prescrizioni è ormai disponibile un’ampia letteratura. Cfr. ASTARITA, *Procedimento penale a carico di imputati minorenni*, in *La giustizia penale differenziata*, a cura di Santoriello, tomo II, *I procedimenti speciali*, Torino, 2010, 445 s.; CARACENI, *sub art. 20*, in *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, IV ed., Milano, 2016, 299 ss.; CESARI, *Le prescrizioni: tra educazione e cautela, un istituto a metà del guado*, in *Min. giust.*, 2013, 1, 53 ss.; EAD., *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, in *Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato*, a cura di Cesari, Milano, 2012, 69 ss.; CIASCHINI, *Servizio sociale minorile e giustizia penale. Cornice istituzionale e dimensione territoriale*, Roma, 2012, 57 s.; DI CHIARA, *La disciplina della libertà personale*, in *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di Zappalà, III ed., Torino, 2019, 140 s.; DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, II ed., Milano, 2005, 441 ss.; GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, II ed., Padova, 2003, 66 ss.; EAD., *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Milano, 2004, 49 s.; GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997, 30 ss.; GRASSO, *sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di Canzio, Tranchina, Milano, 2013, 141 ss.; INGRASCÌ, *Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988*, Torino, 2005, 147 s.; LA REGINA, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Kalb, Garuti, III, *Procedimenti speciali*, a cura di Garuti, Milano, 2015, 939 ss.; LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, in *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di Pennisi, II ed., Milano, 2012, 338 ss.; MORO, *Manuale di diritto minorile*, a cura di Dossetti, Moretti, Moretti, Morozzo della Rocca, Vittorini Giuliano, VI ed., Bologna, 2019, 641; NANNA, *Misure cautelari relative ai soggetti minorenni. Evoluzione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale*, Bari, 2013, 37 ss.; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, III ed., Milano, 2002, 319 ss.; PANSINI, *sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, III, 5^a ed., Milano, 2017, 1209 ss.; EAD., *Processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, VII, *Modelli differenziati di accertamento*, tomo II, a cura di Garuti, Torino, 2011, 1303 s.; PEPINO, *sub art. 20*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, *Leggi collegate*, I, *Il processo minorile*, Torino, 1994, 229 ss.; PRESUTTI, *La tutela della libertà personale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, V, *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di Palermo Fabris, Presutti, Milano, 2011, 511 ss.; EAD., *Le misure cautelari*, in *Procedura penale minorile*, a cura di Bargis, 3^a ed., Torino, 2019, 124 ss.; SCIVOLETTO, *Sistema penale e minori*, nuova ed., Roma, 2012, 53 ss.; SCOMPARIN, *La giustizia penale minorile*, in *Giustizia penale e servizi sociali*, a cura di Neppi Modona, Petriani, Scomparin, Roma-Bari, 2009, 169; SOLDI, *sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di Gaito, Ronco, Torino, 2009, 1814 ss.; VACCARO, *sub art. 20*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Pazè, in *Esp. giust. min.*, 1989, numero speciale, 1989, 138 ss.; TRIPPICIONE, *Le misure cautelari*, in *Il processo penale minorile*, a cura di Macrillò, Filocamo, Mussini, Tripiccione, Rimini, 2013, 132.

² Cfr. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., 131; LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, cit., 339; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 319.

dell'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 - espressamente richiamato nell'*incipit* del comma 1 dell'art. 20 d.P.R. cit. - in relazione all'«esigenza di non interrompere la continuità dei processi educativi in atto»³.

Quanto, poi, all'intervento dell'esercente la responsabilità genitoriale⁴, la sua audizione deve ritenersi indispensabile sia per il ruolo che questa figura riveste nel contesto minorile, sia per l'accentuato valore educativo, oltre che cautelare, delle prescrizioni. Essa sembra, dunque, avere una duplice valenza⁵: per un verso, consente al giudice di acquisire la massima quantità possibile di informazioni sul minore, in modo da consentirgli di valutare i criteri di scelta generali (proporzionalità e adeguatezza) e le prescrizioni da privilegiare nel caso concreto (fermo restando l'accertamento della personalità del minore nei modi previsti dall'art. 9 d.P.R. n. 448/1988)⁶; per altro verso, svolge una funzione d'integrazione del diritto all'autodifesa, risolvendosi nell'instaurazione di una sorta di contraddittorio anticipato sull'adozione di una misura che ha una incidenza diretta sui percorsi educativi del minore, rispetto ai quali il contributo dell'esercente la responsabilità genitoriale è funzionale all'individuazione del contenuto più appropriato delle prescrizioni⁷.

Sono controverse le conseguenze da ricondurre all'omessa audizione dell'esercente la responsabilità dei genitori. La dottrina che valorizza la fina-

³ «Con questa formula si vogliono salvaguardare quelle relazioni che il minore intrattiene con il proprio ambiente di provenienza e che gli sono d'aiuto nella formazione della personalità, sostenendone l'autostima e l'immagine di sé, favorendone l'integrazione sociale, rafforzandone il senso dei valori»: così, CIASCINI, *Servizio sociale minorile e giustizia penale*, cit., 57.

⁴ Non è superfluo ricordare che la dizione «esercente la responsabilità genitoriale» ha sostituito quella originaria, che faceva riferimento alla «potestà dei genitori», a seguito dell'art. 105, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

⁵ Sul punto, CARACENI, *sub art. 20*, cit., 304 s.

⁶ Cfr. INGRASCI, *Il minore e il suo processo*, cit., 148; NANNA, *Misure cautelari relative ai soggetti minorenni*, cit., 39, secondo la quale l'obbligo di ascolto dell'esercente la responsabilità genitoriale da parte del giudice, imposto dal legislatore, è pienamente comprensibile, in quanto «tale adempimento consente di acquisire fondate informazioni sul contesto di provenienza e sulla personalità del minore, al fine di decidere se e quali prescrizioni applicare, in relazione alle effettive risorse del minore e del suo nucleo»; PRESUTTI, *Le misure cautelari*, cit., 126.

⁷ Cfr. LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, cit., 339: «il genitore e il tutore sono considerati i migliori conoscitori del giovane e, pertanto, possono esprimere un parere qualificato sulle modalità dell'intervento sia dal punto di vista dell'efficacia rispetto all'obiettivo educativo, sia dal punto di vista della concreta realizzabilità».

Analogamente, SOLDI, *sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988*, n. 448, cit., 1816, il quale sottolinea come l'audizione dell'esercente la responsabilità dei genitori sia sempre necessaria perché «prima di attivare interventi con diretta valenza educativa (oltre che cautelare) è necessario un attento confronto ed un diretto coinvolgimento della persona che è responsabile principalmente dell'educazione del soggetto minorenne». Tale audizione, scrive ancora l'Autore, «potrà avvenire anche in sede di udienza di convalida dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento del minorenne».

lizzazione dell'intervento di tale soggetto all'integrazione del diritto di autodifesa del minore ritiene che ricorra una nullità generale a regime intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c, e 180 c.p.p.)⁸: conclusione che troverebbe conferma nella previsione generale di cui all'art. 7 d.P.R. n. 448/1988, la cui formulazione induce a ritenere garantita, a pena di nullità, la convocazione dell'esercente la responsabilità genitoriale ad ogni udienza del processo⁹.

Secondo un diverso orientamento, tale ricostruzione presenterebbe dei dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto l'obbligo di sentire l'esercente la responsabilità genitoriale non è previsto per l'adozione di nessuna delle altre misure cautelari a carattere obbligatorio¹⁰.

2. Il contenuto della misura: mancata tipizzazione normativa e "specificità" delle prescrizioni. Le prescrizioni sono, dunque, configurate dal legislatore come la misura limitativa della libertà personale più mite e meno afflittiva tra quelle tassativamente previste nel capo II del d.P.R. n. 448/1988, trattandosi di misura coercitiva non detentiva.

Pertanto, mentre i contenuti delle altre misure cautelari («permanenza in casa», «collocamento in comunità» e «custodia cautelare») risultano oggetto di specifica previsione normativa, l'art. 20, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, come si è poc'anzi ricordato, si limita a stabilire che il giudice – ricorrendo i presupposti di legge – possa impartire al minore «specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione». Dunque, le prescrizioni non vengono elencate o tipizzate¹¹: la

⁸ CARACENI, *sub art. 20*, cit., 305; LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, cit., 339; LA REGINA, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., 940; PRESUTTI, *Le misure cautelari*, cit., 126.

⁹ PRESUTTI, *La tutela della libertà personale*, cit., 513 s.

¹⁰ CARACENI, *sub art. 20*, cit., 306; CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 98 s.

¹¹ Osserva CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, VIII ed., Torino, 2019, 920, che le prescrizioni «restano assai generiche, lasciandosi qui indeterminate non soltanto (come accade per altre misure) le determinazioni spaziali e temporali di obblighi e divieti, ma gli stessi contorni definitivi, giacché ci si limita a stabilire che deve trattarsi di 'specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la educazione' [...] del minore. Da questo punto di vista» – rileva ancora efficacemente l'Autore –, «potrebbe osservarsi che, in relazione a tale misura, il principio di tassatività enunciato nell'art. 272 c.p.p. giunge al massimo grado di ... evaporazione». Di «misura in bianco» parla CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 73, la quale analogamente osserva che la mancata identificazione delle possibili prescrizioni rischia di confliggere con il principio di legalità in materia cautelare che impone di «circoscrivere entro limiti il più possibile definiti il potere giudiziale di determinare i contenuti prescrittivi» (77; sulle tensioni con il dettato costituzionale v. pure approfonditamente 88 ss.).

disposizione fissa soltanto delle *guide-lines*, rimettendo per intero al giudice il compito di individuare discrezionalmente i contenuti delle singole prescrizioni, alla luce delle caratteristiche di ciascun caso di specie¹².

Va sottolineato che le prescrizioni devono tener conto delle esigenze sociali e familiari, delle reali risorse personali del minore, nonché delle opportunità ambientali; a tal fine, sono fondamentali le indicazioni provenienti dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, ai quali il minore imputato viene affidato per lo svolgimento di attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali (v. art. 19, comma 3, d.P.R. n. 448/1988, espressamente richiamato dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988)¹³. Il ruolo svolto dall'U.S.S.M. è, dunque, fondamentale, ma non meno importante è quello espletato dai servizi locali, posto che è proprio dal territorio dal quale proviene il ragazzo che debbono trarsi le risorse e le reti di riferimento¹⁴.

Se è vero che l'art. 20 d.P.R. n. 448/1988 non contiene una tipizzazione delle

¹² In questi termini, DI CHIARA, *La disciplina della libertà personale*, cit., 140, il quale osserva: «Il contenuto del provvedimento è perimetrato da una traccia normativa appena accennata, che impone un'analisi dell'esperienza senza la quale l'interprete non si porrebbe in grado di comprendere il *proprium* della misura». L'Autore sottolinea, altresì, che «il triplice indirizzo di tutela (lo studio, il lavoro, la categoria residuale aperta delle 'altre attività' ritenuti 'utili' ai fini dell'educazione' del minore) rientra nel contenuto possibile di tutte le misure cautelari minorili diverse dalla custodia» (v. artt. 21, comma 2, e 22, comma 1, d.P.R. n. 448/1988): «le 'specifiche prescrizioni' possono afferire al provvedimento di permanenza in casa o di collocamento in comunità, mentre si ergono da sole a contenuto esclusivo della meno grave tra le misure, sostanziandosi, in ultima istanza, in ciò il senso proprio della previsione dell'art. 20».

¹³ Osserva PEPINO, *sub art. 20, cit.*, 232 s., che il richiamo all'art. 19, comma 3, d.P.R. n. 448/1988 contenuto nella parte finale dell'art. 20, comma 1, del citato d.P.R., «di per sé superfluo (essendone già pacifica l'applicabilità), è peraltro la spia del particolare coinvolgimento dei servizi in questa misura».

Sul ruolo dei servizi nell'ambito delle prescrizioni, v., in particolare, SCOMPARIN, *Limitazione cautelare della libertà dei minorenni: il ruolo dei servizi*, in *Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato*, a cura di Cesari, cit., 249 s., la quale sottolinea che «le attività di sostegno si sostanziano innanzi tutto in un supporto psicologico che miri a far comprendere al minorenne il significato delle singole prescrizioni imposte e l'importanza di ottemperarvi, nella consapevolezza che solo attraverso l'adesione alle stesse sarà possibile un loro proficuo adempimento». Per quanto concerne, invece, la dimensione del controllo, essa, da un lato, «si collega ad una prospettiva di responsabilizzazione del minorenne», dall'altro «appare strumentale rispetto ad eventuali vicende modificative della misura».

Questa seconda dimensione del controllo, ove correttamente intesa, non può che «condurre i servizi ad una continuativa interlocuzione con l'autorità giudiziaria attraverso lo strumento della relazione», benché la legge non preveda in ambito cautelare «un esplicito onere quale quello contenuto nell'art. 27 d.lgs. n. 272/1989 in riferimento all'evoluzione del progetto di messa alla prova» (sull'istituto della messa alla prova minorile sia consentito rinviare a TRIGGLIANI, *La messa alla prova dell'imputato minorenne, trenta anni dopo. Fondamento, presupposti, esperienze*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, 2019, VII, 517 ss. www.uniba.it).

¹⁴ La sottolineatura è di GRASSO, *sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, cit.*, 144.

prescrizioni, l'indicazione normativa che le qualifica come "specifiche" impone comunque al giudice di individuarle con esattezza – in considerazione del fatto che la misura, per quanto possa risultare blanda o connotata da scarsa afflittività, condiziona comunque la libertà individuale del sottoposto¹⁵ –, non potendo limitarsi a un generico rinvio, ad esempio, alla frequenza di un corso scolastico o all'intraprendere un'attività lavorativa¹⁶: la specificazione serve al minore per comprendere cosa deve fare, ai servizi per modulare il proprio intervento e allo stesso giudice per valutare, in caso di trasgressioni, l'entità delle violazioni¹⁷.

Si è affermato in giurisprudenza che il requisito della specificità non esclude la prescrivibilità di «un 'percorso' predeterminato, le cui tappe, non ancora conoscibili all'atto dell'applicazione della misura, siano rimesse alla precisazione dei servizi specificamente indicati»¹⁸: tale prospettiva sembra condivisibile solo laddove ai servizi siano rimesse le modalità di attuazione e di dettaglio delle prescrizioni indicate dal giudice, tanto più qualora la misura contempli dei divieti, alla luce dell'art. 13 Cost., che prevede una riserva di giurisdizione per le misure limitative della libertà personale¹⁹.

Va rilevato, però, che «la specificità richiesta dalla norma non è assistita da alcuna sanzione», sicché «nessuna conseguenza, sul piano processuale, può colpire il provvedimento che ha disposto un programma di massima con generiche prescrizioni»²⁰.

In quanto regole di condotta impartite dal giudice al minore, le prescrizioni possono consistere non solo in un *facere*, ma anche in un *non facere*²¹. Devo-

¹⁵ Il rilievo è di ASTARITA, *Procedimento penale a carico di imputati minorenni*, cit., 446, la quale sottolinea anche la circostanza, non secondaria, che alla violazione delle regole di condotta imposte potrebbe conseguire un inasprimento del titolo cautelare.

¹⁶ Cfr. PEPINO, *sub art. 20*, cit., 231 s.

¹⁷ In tal senso, v. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., 133.

¹⁸ V., in questi termini, Trib. min. Torino, ord. 4 giugno 1990, XY, *inedita*, con riferimento alla prescrizione di mantenere contatti periodici (almeno settimanali) con i Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e di «collaborare con gli stessi ai fini della predisposizione di un progetto di inserimento lavorativo, accompagnato eventualmente anche da collocazione extrafamiliare». In dottrina, tale orientamento risulta ampiamente condiviso: cfr., tra gli altri, PEPINO, *sub art. 20*, cit., 231.

¹⁹ In tal senso, v. CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 85 s.

²⁰ Così CARACENI, *sub art. 20*, cit., 304.

²¹ Sul punto, v. VACCARO, *sub art. 20*, cit., 141, secondo cui, sebbene il termine "attività" possa far ritenere che le prescrizioni debbano avere sempre un contenuto positivo di "fare", in realtà sarebbe erronea questa interpretazione, dovendosi intendere il termine "attività" come sinonimo di comportamento, che può essere positivo o negativo. Dello stesso avviso, tra gli altri, ASTARITA, *Procedimento penale a carico di imputati minorenni*, cit., 445; DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 442 s.; GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, cit., 67; EAD., *Lineamenti di diritto processuale penale mi-*

no comunque sempre risultare significative sul piano educativo, cioè utili ai fini della strutturazione positiva della personalità del minore²²: la giurisprudenza, ad esempio, ha escluso la legittimità relativa all'ingiunzione di presentarsi ad un ufficio di polizia giudiziaria *ex art. 282 c.p.p.*, che, oltre a violare il principio di tassatività *ex art. 19, comma 1, d.P.R. n. 448/1988*, avrebbe esclusivamente finalità di controllo²³; è stato, altresì, escluso che tra le prescrizioni possa rientrare l'allontanamento dalla casa familiare *ex art. 282-bis c.p.p.*, posto che tale misura - introdotta con la L. 4 aprile 2001, n. 154 - è preordinata alla tutela della persona offesa o dei suoi congiunti, e non concerne attività di studio o lavoro, comunque utili per il minore²⁴.

Uno sguardo all'esperienza maturata negli oltre trent'anni di applicazione della normativa sul processo penale minorile consente di affermare che la misura cautelare in discorso contiene di regola una serie eterogenea di analitiche prescrizioni, potendo il giudice avvalersi di un ventaglio molto ampio di imposizioni²⁵. L'area delle attività di istruzione attiene, ad esempio, all'obbligo di

norile, cit., 50; GRASSO, *sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988*, n. 448, cit., 144; LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, cit., 338, per il quale escludere che i contenuti delle prescrizioni possano consistere in comportamenti omissivi «costituirebbe una ingessatura formale in un sistema altamente discrezionale, funzionalizzato a un obiettivo prioritario, conseguibile anche attraverso l'imposizione di divieti di cui va rilevata comunque la valenza educativa»; LA REGINA, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., 939 s.; NANNA, *Misure cautelari relative ai soggetti minorenni*, cit., 38; PANISINI, *sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988*, n. 448, cit., 1210; PEPINO, *sub art. 20*, cit., 231 s.

Contra CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 78 ss., secondo la quale «pare difficile» ammettere «che le prescrizioni possano consistere in obblighi in negativo invece che in positivo, in divieti invece che in attività», sembrando decisivo «il dato testuale» e consistendo la specificità della misura rispetto alle altre «proprio in questo suo essere 'attiva', connotata da un'assunzione di responsabilità del minore imputato rispetto a determinati compiti che esigono la sua partecipazione e non la mera soggezione ad un comando»; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 320, il quale esclude in linea di principio che i contenuti delle prescrizioni possano essere omissivi, salvo alcune deroghe.

²² «Condizione di applicazione delle prescrizioni è, innanzitutto, la loro utilità, perché esse hanno la finalità di tracciare un percorso, al quale il minore deve attenersi, comprendendo il disvalore dell'azione commessa ed al tempo stesso valorizzando le proprie inclinazioni verso lo studio, ovvero verso il lavoro o attività suscettibili di positivi sviluppi»: così NANNA, *Misure cautelari relative ai soggetti minorenni*, cit., 38.

²³ V. Cass., Sez. II, 14 febbraio 1990, S., in *Arch. nuova proc. pen.*, 1990, 416.

²⁴ V. Cass., Sez. V, 23 gennaio 2007, p.m. in proc. T., in *Riv. pen.*, 2008, 326.

Osserva più in generale CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 78, che «la tipicità del sistema cautelare minorile, la sua autonomia rispetto a quello per adulti, la tassatività (e l'originalità) delle soluzioni che contiene implicano che ogni misura cautelare contemplata nel codice di rito e non espressamente estesa al procedimento minorile debba ritenersi esclusa dal ventaglio decisionario del giudicante e non possa neppure essere occultata tra le pieghe contenutistiche di una misura consentita».

²⁵ Sul punto, v. DI CHIARA, *La disciplina della libertà personale*, cit., 140.

iscrizione e frequenza a classi di completamento della scuola dell'obbligo o a corsi di formazione professionale, mentre l'area delle attività lavorative riguarda, di solito, per gli occupati, la prescrizione di recarsi alla sede di lavoro con regolarità, mentre agli inoccupati può essere imposto l'obbligo di mettersi alla ricerca di un'adeguata attività lavorativa. Per quanto concerne, poi, la categoria delle «altre attività» utili ai fini del percorso educativo del minore, l'esperienza annovera attività del tempo libero (frequentare gruppi ricreativi, sportivi o culturali specificamente indicati; svolgere attività socialmente utili o di volontariato, come l'assistenza a disabili o anziani presso enti o associazioni specificamente indicate); prescrizioni generali di condotta (tenere una condotta irreprensibile, mantenere rapporti costanti con l'U.S.S.M. o con determinati servizi socio-assistenziali locali); nonché un ampio catalogo di divieti: divieti di frequentare determinati luoghi (ad esempio, locali di pubblico ritrovo, quali bar, discoteche o sale da gioco) o determinate zone della città; divieti di assistere a determinati spettacoli o competizioni sportive; divieti di frequentare determinate categorie di persone (ad esempio, soggetti pregiudicati, ad eccezione talora di familiari conviventi, o tossicodipendenti); obblighi orari di rientro (obbligo di rincasare la sera, presso l'abitazione familiare, non oltre un certo orario, se non accompagnato dai genitori o da persone di fiducia di questi)²⁶.

3. *Durata della misura e vicende cautelari.* Il giudice, nel provvedimento applicativo delle prescrizioni, stabilisce la durata della misura che, comunque, non può superare i due mesi.

Nonostante la lettera della legge possa far ritenere il contrario («le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite»: art. 20, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 448/1988), appare corretto ritenere che il *dies a quo* ai fini del computo del termine massimo sia quello della notifica all'interessato dell'ordinanza applicativa della misura ex art. 297, comma 2, c.p.p. ovvero quello della sua lettura in udienza all'imputato presente (art. 148, comma 5, c.p.p.)²⁷.

²⁶ Cfr. DI CHIARA, *La disciplina della libertà personale*, cit., 141, il quale riporta gran parte degli esempi richiamati.

²⁷ In tal senso, v., tra gli altri, ASTARITA, *Procedimento penale a carico di imputati minorenni*, cit., 446; DALIA, FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, 10^a ed., Milano, 2018, 348; GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, cit., 67; PANSINI, *sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988*, n. 448, cit., 1210; EAD., *Procedimenti penali della legislazione periferica*, in Scalfati, Bernasconi, De Caro, Furgiuele, Menna, Pansini, Triggiani, Valentini, *Manuale di diritto processuale penale*, 3^a ed., Torino, 2018, 709; PEPINO, *sub art. 20*, cit., 233, sulla base sia di «considerazioni di ordine sistematico», alla luce dell'art.

La misura può, peraltro, essere rinnovata una sola volta per altri due mesi per salvaguardare le esigenze probatorie di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p. (art. 20, comma 2, secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988)²⁸: la rinnovazione potrebbe, ad esempio, essere funzionale ad impedire contatti tra coimputati.

Allo scadere del termine, iniziale o prorogato, le prescrizioni – secondo parte della dottrina – perdono efficacia automaticamente, senza necessità di appositi provvedimenti, che costituirebbero un formalismo ingiustificato rispetto agli obiettivi educativi del processo minorile²⁹.

Secondo un diverso orientamento, invece, è necessario che il giudice – in applicazione dei principi generali (art. 306, comma 2, c.p.p.) – adotti i provvedimenti necessari per l'immediata cessazione della misura³⁰.

In linea con le prescrizioni generali del codice di rito penale (applicabili in virtù del "principio di sussidiarietà" ex art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448/1988), deve ritenersi che le prescrizioni perdano efficacia non solo in caso di decorso del termine massimo previsto, ma anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 300, commi 1 e 3, c.p.p., ovvero nei casi in cui nei confronti della persona a cui è stata irrogata la misura sia stata disposta l'archiviazione, pronunciata una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o ancora quando la pena irrogata al minorenni a seguito di sentenza di condanna sia dichiarata estinta o condizionalmente sospesa³¹.

297, comma 2, c.p.p., sia di «considerazioni di ovvia razionalità (che impediscono di considerare 'scadute' prescrizioni che non hanno mai avuto inizio per mancata notifica al destinatario...)»; SOLDI, *sub* art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, cit., 1816, il quale pure sottolinea che, diversamente opinando, «si verrebbe ad un enorme paradosso, in quanto non si possono osservare prescrizioni che non si conoscono nemmeno, potendo molto spesso la data del provvedimento essere diversa da quella della effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento».

²⁸ Secondo PEPINO, *sub* art. 20, cit., 234, deve ritenersi consentita una proroga pur dopo che si sia consumata la misura; in senso contrario, DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 444, nota 38; GRASSO, *sub* art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, cit., 143, sul rilievo condivisibile che l'istituto della proroga «presuppone che l'atto, i cui effetti vanno prolungati, sia ancora in vita; diversamente, di nuova applicazione dovrebbe trattarsi, e non di proroga».

²⁹ In tal senso, v. PEPINO, *sub* art. 20, cit., 233; sulla stessa linea, DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 444, nota 37; MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 641; PRESUTTI, *La tutela della libertà personale*, cit., 514, la quale sottolinea come l'intervento del giudice si prospetta come meramente ricognitivo del venir meno del titolo cautelare, unica fonte degli obblighi gravanti sul minore, sicché sarebbe implausibile che un suo eventuale ritardo possa ricadere negativamente sulla situazione cautelare del minorenni.

³⁰ CARACENI, *sub* art. 20, cit., 307; GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., 136; INGRASCI, *Il minore e il suo processo*, cit., 148; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 324.

³¹ Da segnalare che, trattandosi di misura coercitiva non detentiva, in caso di condanna la sua durata non viene computata nella pena da scontare.

Nel caso di «gravi e ripetute violazioni» delle prescrizioni impartite, il giudice può disporre, in sostituzione, la misura immediatamente più afflittiva, vale a dire quella della permanenza in casa *ex art.* 21 d.P.R. n. 448/1988 (art. 20, comma 3, d.P.R. n. 448/1988): si tratta di un corollario del principio della progressione nelle misure cautelari (principio di gradualità), per cui ad una più mite se ne sostituisce una più severa (c.d. effetto a cascata), secondo una regola analoga a quella contenuta nell'art. 276 c.p.p.³².

Perché si verifichi l'aggravamento della misura è necessario che le violazioni siano molteplici e particolarmente gravi, sicché non ci si può fermare a considerare la prima e isolata violazione, ma occorre persistere nel mantenere la misura sino a che questa non si riveli più praticabile: una sola violazione, per quanto grave, o più violazioni di scarsa rilevanza, non potranno comportare un peggioramento dello *status libertatis*³³.

Il progressivo aggravamento della misura, con il passaggio da quella inosservata a quella immediatamente più grave, è in ogni caso sempre rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice minorile, senza possibilità di procedere *per saltum*³⁴.

³² Laddove, invece, le esigenze cautelari dovessero risultare attenuate, deve ritenersi che, in applicazione delle regole generali (art. 299, comma 2, c.p.p.), le prescrizioni possano essere imposte in sostituzione di una misura di grado superiore.

Merita, poi, di essere segnalato che le prescrizioni possono esse applicate anche, *ex art.* 24 d.P.R. n. 448/1988, laddove siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare e permangano le esigenze cautelari.

³³ Cfr., tra gli altri, ASTARITA, *Procedimento penale a carico di imputati minorenni*, cit., 446; CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 105 s.; INGRASCI, *Il minore e il suo processo*, cit., 148; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 324 s. Rileva efficacemente CIASCHINI, *Servizi sociali e giustizia penale*, cit., 56, che la previsione «si radica nella variabilità propria della condizione adolescenziale, che presenta situazioni di instabilità per le quali è prevedibile un certo grado di difficoltà di adattamento, soprattutto iniziale e per certi ragazzi, alla misura disposta».

Nel senso che non sia sufficiente una contemporanea, unica violazione di diverse prescrizioni v., in giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 3 luglio 2007, Z.F., in *Mass. Uff.*, n. 237473. Nel caso di specie, l'imputato si era recato in un pubblico esercizio e si era intrattenuto con alcuni pregiudicati: la Corte ha reputato sussistere due violazioni ontologicamente diverse e, dunque, non ha ravvisato il requisito della ripetizione delle violazioni medesime.

³⁴ Lo sottolineano, tra gli altri, ASTARITA, *Procedimento penale a carico di imputati minorenni*, cit., 446; LANZA, *op. cit.*, 340; PANSINI, *sub art.* 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, cit., 1211.

Secondo la Corte di cassazione, il fatto che il minorenne abbia contravenuto alla misura delle prescrizioni non è riconducibile alla fattispecie ipotizzata dall'art. 650 c.p.: la violazione delle speciali misure cautelari previste per i minorenni dagli artt. 20, 21 e 22 disp. proc. min. è sanzionata dal progressivo aggravamento delle stesse, con il passaggio da quella non osservata a quella più grave, la cui applicazione è rimessa alla valutazione del giudice minorile secondo parametri fissati dalle stesse norme. Costituendo l'aggravamento della misura cautelare una vera e propria sanzione, avente carattere afflittivo in quanto importa un peggioramento dello "*status libertatis*" del minore, «ne deriva l'impossibilità logico-

4. *Criticità dell'istituto ed esigenze di riforma.* Una parte della dottrina ha evidenziato i pregi dell'istituto delle prescrizioni come misura che meglio può garantire il principio di "minima offensività" del procedimento minorile, in generale, e delle misure cautelari, in particolare, sottolineando soprattutto la sua flessibilità e duttilità, la sua rispondenza *ad personam* e la salvaguardia della continuità dei processi educativi in atto (come richiesto espressamente dall'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 448/1988)³⁵. Poiché si tratta di una misura che induce alla crescita dell'autostima ed all'arricchimento culturale e professionale – si è osservato – essa ha il merito di «produrre rinforzi positivi per la strutturazione della personalità del ragazzo», stimolandone la maturazione e il senso di responsabilità³⁶.

È, peraltro, opinione largamente condivisa – espressa, per la verità, già all'indomani dell'approvazione del d.P.R. n. 448/1988 e confortata dall'applicazione di oltre trent'anni – che l'art. 20 del citato d.P.R. abbia determinato la creazione di una figura ambigua e velleitaria, confondendo tra misure educative e misure cautelari³⁷.

Sul fatto che la misura delle prescrizioni debba ritenersi a tutti gli effetti una misura cautelare non vi possono essere dubbi³⁸: lo dimostrano la collocazione sistematica della disposizione, inserita nel capo II del d.P.R. n. 448/1988 de-

giuridica di applicazione dell'art. 650 c.p. che, quale norma in bianco di carattere sussidiario, postula che l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non trovi alcuna sanzione di natura penale, amministrativa o processuale» (Cass., Sez. I, 16 maggio 1994, P., in *Mass. Uff.*, n. 197459; analogamente, Cass., Sez. I, 5 luglio 1993, C., in *Giur. it.*, 1994, II, 733; *contra*, Trib. min. L'Aquila, 24 ottobre 2002, XY, in *Dir. fam.*, 2003, 112, secondo cui la sanzione prevista all'interno del sistema cautelare minorile dell'aggravamento a scalare, in caso di violazione delle prescrizioni imposte, ha portata limitata e non è idonea a sostituire l'art. 650 c.p.p., il quale spiega tutti i suoi effetti).

³⁵ Cfr. DI CHIARA, *La disciplina della libertà personale*, cit., 130 e 131; GIANNINO, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 130 ss., il quale evidenzia come la misura si ponga come «una modalità di risposta sociale fortemente personalizzata e impegnativa per il minore»; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 319.

³⁶ In tal senso, INGRASCI, *Il minore e il suo processo*, cit., 148; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 320.

³⁷ Cfr., tra gli altri, PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 321, per il quale è presente il rischio di confondere la misura «con un intervento di sostegno: fatto indubbiamente negativo perché può far regredire l'intervento penale al livello di quello amministrativo-rieducativo, mentre il nostro ordinamento giuridico ha fatto una chiara scelta nel senso di collocare gli interventi amministrativi nell'ambito di quelli di protezione e di aiuto, e le misure cautelari nell'ambito penale».

³⁸ Sul punto, cfr. CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 73 s.; DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 443; GRASSO, *sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448*, cit., 143; MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 641. Nel senso di escludere che possa farsi luogo ad applicazione di misura cautelare solo quale strumento pedagogico, v. Trib. Milano, ord. 28 luglio 2006, XY, in *Foro ambr.*, 2005, 4, 456.

dicato alle misure cautelari; il richiamo, nell'art. 20, comma, 1, d.P.R. n. 448/1988, a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 e alle «altre misure cautelari» nell'*incipit* della norma, sul presupposto, evidentemente, che esse siano parte integrante del sistema delle cautele; i presupposti di applicabilità *ex art.* 19, comma 4, d.P.R. n. 448/1988; la previsione, contenuta nel comma 2 dell'art. 20 d.P.R. n. 448/1988, di un prolungamento della durata della misura per «esigenze probatorie», presupposto tipico delle misure cautelari.

In effetti, svolgere un'attività di studio o di lavoro o comunque educativa può essere funzionale ad un itinerario di recupero, ma non sembra avere alcuna seria valenza al fine di escludere inquinamenti probatori o la pericolosità sociale; per contro, nessuna seria finalità educativa può adempiere una misura che perde efficacia dopo solo due mesi: in un simile periodo di tempo, di regola, non si riesce ad impostare un efficace progetto educativo. Tutt'al più, si può parlare di uno strumento educativo ad effetto cautelare indiretto: la garanzia contro i *pericula libertatis*, cioè, deriverebbe in maniera mediata dal processo di socializzazione del giovane cui le prescrizioni sono imposte³⁹.

Insomma, la misura in discorso sembrerebbe inadeguata sia a soddisfare le esigenze cautelari sia a garantire l'avvio o la ripresa di un percorso educativo interrotto dalla commissione del reato⁴⁰; ed è questa, verosimilmente, la ra-

³⁹ In tal senso, CARACENI, *sub art.* 20, cit., 300; CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 80 s.; LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, cit., 340.

⁴⁰ Cfr., in particolare, CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 73, secondo la quale, «a metà tra l'impegno rieducativo e la funzione cautelare, le prescrizioni rischiano di non candidarsi ad essere uno strumento incisivo né su un piano, né sull'altro, e di essere quindi 'vissute' dagli operatori come un'arma spuntata sotto qualunque punto di vista» (v. anche 81 ss.); MORO, *Le valenze educative del nuovo processo penale per i minori: una sfida per tutti*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, *Leggi collegate*, I, *Il processo minorile*, cit., 10, secondo cui «è francamente risibile che la misura delle prescrizioni possa essere portata a quattro mesi per esigenze probatorie, come se frequentare una scuola o impiegare qualche ora nel lavoro potesse concretamente impedire l'inquinamento della prova»; né «può seriamente affermarsi che queste misure - dalla durata assai limitata - possano assolvere compiutamente finalità educative che presuppongono tempi assai lunghi»; ID., *Manuale di diritto minorile*, cit., 641, ove si segnala «il forte rischio» che l'istituto «venga adottato in modo routinario e con effetti meramente declamatori e clementizi»; PEPINO, *sub art.* 20, cit., 230, il quale rimarca come nella misura coesistano «l'illusione un po' illuministica che, laddove sussistano serie esigenze cautelari, basti una così blanda misura a fronteggiarle e il rischio sempre incombente di forzature per perseguire fini (interventi educativi 'rafforzati') estranei al processo».

Sulla stessa linea, v. DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 444; GRASSO, *sub art.* 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, cit., 143; LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, cit., 338, il quale evidenzia «la scarsa efficacia cautelare di un provvedimento così poco invasivo»; PRE-SUTTI, *Le misure cautelari*, cit., 125, la quale sottolinea come l'idoneità della misura delle prescrizioni a

gione dello scarso favore che la misura ha incontrato nella prassi giudiziaria, come emerge dai rilievi statistici effettuati dal Ministero della Giustizia in relazione alle misure applicate ai ragazzi dimessi dai centri di prima accoglienza⁴¹. La misura sembra avere una reale efficacia per quanto concerne il rischio di reiterazione del reato *ex art. 274*, comma 1, lett. c), c.p.p. soltanto laddove contenga dei divieti parametrati alla natura del reato contestato: «non è raro, ad esempio, che al minore indagato per furto con strappo si prescriva il divieto di frequentare aree con presenza abituale di turisti, o che all’indagato per spaccio di stupefacenti si vieti di sostare presso giardini pubblici o luoghi di abituale spaccio ovvero presso edifici scolastici, o, ancora, che all’indagato per rapina ai danni di un’azienda di credito si interdica la sosta presso banche o uffici postali»⁴².

Premesso che le modifiche al sistema della giustizia penale minorile non risultano essere all’ordine del giorno nell’“agenda giustizia” del Governo – fatta eccezione per gli interventi in tema di “giustizia riparativa”⁴³ –, in un’ottica di

fronteggiare le esigenze cautelari *ex art. 274* c.p.p. sia, invero, “esigua”; SCOMPARIN, *La giustizia penale minorile*, cit., 169.

⁴¹ Cfr. le periodiche indagini statistiche riportate su www.giustizia.it, nonché CESARI, *Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa*, cit., 71 s. e 109, ove l’Autrice rimarca che «l’istituto delle prescrizioni rivela numerose zone d’ombra e non può sorprendere, quindi, che la prassi non gli abbia tributato il successo sperato. Ambigua, inefficace sotto più di un punto di vista, in tensione con la trama costituzionale, inscritta in un quadro di garanzie flebili e di ardua decifrazione, la misura non è un prodotto legislativo brillante ed è probabile che sconti nell’applicazione quotidiana questo suo essere eccentrica rispetto all’arsenale delle cautele ed alle logiche che ne costituiscono di norma il fondamento».

Cfr. anche PAZÈ, *Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento*, in *Min. giust.*, 2013, 1, 13, il quale, con riferimento alle misure extracarcerarie, così osserva: «Queste misure avevano la possibilità di essere un esperimento straordinario di attribuzione alla comunità locale della presa a carico dei suoi ragazzi più in difficoltà o sfortunati. È però accaduto che esse hanno ricevuto scarsa attenzione e rischiano di essere trascurate o pressoché dimenticate dai giudici. In particolare, le prime due misure cautelari non detentive, prescrizioni e permanenza in casa, sono state poco usate mentre lo strumento della comunità trova dei limiti nel suo costo (ma una giornata in comunità ha un costo minore per la collettività di una giornata in carcere). La maggiore difficoltà è derivata dal tempo di progettazione: una misura cautelare è di per sé urgente, mentre la costruzione di contenuti educativi comporta una preparazione lunga».

⁴² Così DI CHIARA, *La disciplina della libertà personale*, cit., 141, per il quale «la direttrice dei divieti ‘mirati’ costituisce, così, uno degli emblemi della straordinaria flessibilità della misura, in cui si sostanzia la sua più importante risorsa». Cfr. altresì PEPINO, *sub art. 20*, cit., 231, nota 7, il quale osserva che «l’elisione diretta della pericolosità, pur se rara in questa misura cautelare, è di per sé possibile: basti pensare alle prescrizioni di non frequentare luoghi o persone a cui sia in qualche modo collegata l’attività delittuosa del soggetto».

⁴³ Cfr. la Relazione finale della Commissione di studio istituita dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia con decreto del 16 marzo 2021 presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché di prescrizione del reato e presieduta da Giorgio Lattanzi, Presidente emerito della Corte costituzionale, in

auspicabile riforma e ripensamento del sistema cautelare minorile, per garantire in misura maggiore l'incisività della misura in discorso bisognerebbe specificarne meglio i contenuti ed intervenire in ordine alla durata, che dovrebbe essere verosimilmente correlata dal legislatore alla gravità del reato, in modo da rispondere più adeguatamente alle esigenze cautelari e agli obiettivi educativi del caso concreto. Solo così la misura potrebbe essere rivitalizzata e risultare più ampiamente applicata dai giudici minorili.

Allo stato, appare comunque apprezzabile la circostanza che, laddove sia stata applicata la misura delle prescrizioni e il prosieguo del processo renda necessario far luogo a un trattamento di non breve periodo (affidamento in prova al servizio sociale, sanzioni sostitutive o alternative all'espiazione detentiva), sarà possibile utilizzare i risultati, i contatti e i percorsi già avviati durante il corso della misura⁴⁴.

Senza dire di come appaia illuminante «il paradigma, sperimentato con successo in via di prassi, del cordone ombelicale tra l'esperienza delle prescrizioni e una futuribile sospensione del processo con messa alla prova»: la misura delle prescrizioni, pur tecnicamente finalizzata a scopi contenitivi, può «offrire una sorta di 'prova generale' in vista della possibile successiva accensione di un percorso di *diversion*». La batteria di prescrizioni «viene, così, testata in area cautelare per poi, allorché il minore ne avrà positivamente superato l'impatto, essere trasfusa, spesso con i medesimi contenuti, nel progetto formativo della messa alla prova»⁴⁵.

www.giurisprudenzapenale.com.

⁴⁴ In questi termini, GRASSO, *sub* art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, cit., 143.

⁴⁵ Così DI CHIARA, *Libertà minorile e percorsi educativi tra tecniche del processo e mondi vitali: qualche linea*, in *Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato*, a cura di Cesari, cit., 64, il quale rileva che «per questa via si traccia il binario per una prognosi solidalmente positiva degli esiti del percorso di prova, ottenendo peraltro, il formidabile vantaggio di proporre al minore un itinerario di crescita da lui percepito, dal versante dei vissuti individuali, in termini di coerente continuità, pur certo rimanendo, sul piano giuridico-formale, ben diversa la natura dell'esperienza cautelare e del meccanismo di *diversion*».